

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Francesco NAPOLI	Presidente f.f.
- Avv. Giampaolo BRIENZA	Segretario f.f.
- Avv. Donato DI CAMPLI	Componente
- Avv. Giovanni BERTI ARNOALDI VELI	Componente
- Avv. Giampiero CASSI	Componente
- Avv. Aniello COSIMATO	Componente
- Avv. Paolo FELIZIANI	Componente
- Avv. Antonio GAGLIANO	Componente
- Avv. Antonino GALLETTI	Componente
- Avv. Nadia Giacomina GERMANA' TASCONA	Componente
- Avv. Daniela GIRAUDO	Componente
- Avv. Francesca PALMA	Componente
- Avv. Francesco PIZZUTO	Componente
- Avv. Federica SANTINON	Componente
- Avv. Carolina Rita SCARANO	Componente
- Avv. Giovanni STEFANI'	Componente
- Avv. Antonello TALERICO	Componente

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Roberto Mucci ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso presentato dall' Avv. [RICORRENTE] (C.F. [OMISSIS]), iscritto all'Albo degli Avvocati di Trento, con studio professionale in [OMISSIS], rappresentato e difeso dall'Avv. [OMISSIS] (C.F. [OMISSIS]), PEC [OMISSIS], con studio in [OMISSIS], avverso la decisione del Consiglio Distrettuale di Disciplina di Trento depositata in data 17 Giugno 2019, nel procedimento disciplinare n. 9/2018, con la quale veniva inflitta al suddetto Avv. [RICORRENTE] la sanzione disciplinare della censura.

Il ricorrente, Avv. [RICORRENTE] non è comparso;

È presente il difensore del ricorrente, Avv. [OMISSIS] in sostituzione dell'Avv. [OMISSIS].

Per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trento, regolarmente citato, nessuno è comparso.

Udita la relazione del Consigliere Avv. Giampiero Cassi;

Inteso il P.G., il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso e, in subordine, per una sanzione attenuata;

Inteso il difensore del ricorrente, il quale ha concluso chiedendo in via preliminare l'accertamento della nullità o comunque l'annullamento del procedimento disciplinare 9/2018 del CDD di Trento e della delibera di sanzione disciplinare irrogata in data 17.06.2019; in via principale e nel merito, in riforma del provvedimento impugnato, l'assoluzione dell'incolpato; in via subordinata, nella denegata e non concessa ipotesi in cui si ritenesse violato l'art. 28 Cdf, l'irrogazione di una sanzione meno afflittiva.

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

L'Avv. [RICORRENTE] veniva tratto a procedimento disciplinare innanzi al CDD di Trento in relazione al seguente capo di incolpazione:

"Violazione del dovere di mantenere il massimo riserbo sull'attività prestata, come previsto dall'art. 28, c. 1, cdf, e del divieto di cui all'art. 68, comma 3 cdf di utilizzare notizie acquisite in ragione del rapporto già esaurito, per avere utilizzato quale difensore della sig.ra [AAA] nella memoria depositata il 10.10.2017 nel procedimento di divisione ereditaria pendente innanzi al Tribunale di Trento sub RG [OMISSIS]/2017, contro la sig.ra [BBB] le frasi "Né è vero che la Sig.ra [BBB] abbia mai avuto una completa ed importante dedizione allo svolgimento dell'attività aziendale, semmai l'opposto: ella è stata sempre aiutata -anche economicamente- dai genitori in quanto aveva molti problemi personali come li aveva il marito, circostanze ben note a questa difesa dal momento che circa 15 anni fa ha dovuto occuparsene presso il Tribunale dei Minorenni di Trento", usando in tali frasi notizie e informazioni contro la Sig.ra [BBB], le quali aveva ottenuto in veste di difensore della sig.ra [BBB] in occasione di precedente rapporto professionale già esaurito e violando il dovere del massimo riserbo sull'attività prestata. In Trento il 10.10.2017".

La vicenda disciplinare trae origine da una segnalazione presentata al COA di Trento nei confronti dell'Avv. [RICORRENTE] da parte della Sig.ra [BBB] in relazione ad un passaggio, a pagina 3 della prima memoria ex art. 183 c.p.c. depositata dal suddetto Avv. [RICORRENTE], quale procuratore della parte [AAA] (sorella della segnalante), nella controversia civile iscritta al n. [OMISSIS]/2017 R.G. del Tribunale di Trento.

In particolare, la frase oggetto di censura era la seguente: *"Né è vero che la Sig.ra [BBB] abbia mai avuto una "completa ed importante dedizione" allo svolgimento dell'attività aziendale, ma semmai l'opposto: ella è stata sempre aiutata -anche economicamente- dai genitori in quanto aveva molti problemi personali come li aveva il marito, circostanze ben*

note a questa difesa dal momento che circa 15 anni fa ha dovuto occuparsene presso il Tribunale dei Minorenni di Trento. Circostanze, queste, che non si reputa opportuno approfondire in questa sede, pur essendo stata controparte stessa ad introdurre, per prima, l'argomento secondo cui lo scrivente ha avuto modo di conoscere nel passato (remoto) alcune vicende della famiglia [AAA]".

A tale riguardo, la Sig.ra [BBB], nella sua segnalazione, lamentava che l'Avv. [RICORRENTE] "*che in passato aveva seguito tutta la famiglia come legale avrebbe in tal modo tradito il segreto d'ufficio e messo in piazza questioni che aveva saputo nell'ambito di un altro procedimento.....che dovevano invece rimanere segrete e non certo essere divulgate, peraltro inutilmente, in questa causa*".

In seguito alle comunicazioni di rito, l'Avv. [RICORRENTE] con memoria del 9.03.2018 prendeva posizione sul contenuto della suindicata segnalazione, specificando che:

- la frase incriminata frase non sarebbe stata espressione di una dichiarazione di scienza o di fatti ad opera sua, ma di circostanze a conoscenza della sua assistita [AAA];
- la frase in questione sarebbe stata inserita nella memoria su richiesta della sua assistita e il suo inserimento sarebbe stata necessario per rispondere ad asserzioni delle Signore [BBB] e [CCC], le quali, nella loro comparsa di costituzione, avrebbero precisato al giudice che l'avv. [RICORRENTE] avrebbe in passato assistito l'intera famiglia [AAA]/[CCC], riportando fatti che, secondo l'assistita dell'Avv. [RICORRENTE], Sig.ra [AAA], non sarebbero stati conformi a verità;
- in particolare, poiché l'esponente Sig.ra [BBB] e la di lei madre nella loro suindicata comparsa avevano evidenziato che l'Avv. [RICORRENTE] – in passato – aveva gestito alcune pratiche nell'interesse della famiglia, l'assistita dell'Avv. [RICORRENTE], Sig.ra [AAA], avrebbe voluto solo precisare che la famiglia aveva dato all'Avv. [RICORRENTE] anche altri incarichi;
- inoltre, la stessa esponente, Sig.ra [BBB], aveva affermato che l'Avv. [RICORRENTE] in passato sarebbe stato l'avvocato di tutta la famiglia, per cui – trattandosi di notizie apprese dall'avv. [RICORRENTE] in virtù del mandato collettivo – non vi potrebbe essere stata divulgazione di notizie riservate a terze persone;
- l'Avv. [RICORRENTE], proprio perché conscio del delicato ruolo investito e dei doveri anche nei confronti della sua ex cliente [BBB], dopo aver riportato in atti quanto richiesto dalla sua assistita, avrebbe comunque precisato "*circostanze, queste, che non si reputa opportuno approfondire in questa sede*";
- siccome il contenuto della memoria oggetto di esposto avrebbe contenuto circostanze direttamente a conoscenza e provenienti dalla sua parte assistita, siccome l'uso di tale

“notizia” sarebbe stato richiesto direttamente dalla sua parte assistita e siccome tale memoria con contenuto asseritamente sensibile avrebbe comunque raggiunto unicamente le parti e non anche un terzo, il segreto professionale non sarebbe stato violato;

L'Avv. [RICORRENTE] allegava alle sue deduzioni anche una dichiarazione della sig.ra [AAA] del 9.3.2018 nonché la copia della comparsa di costituzione delle Signore [BBB] e della madre, contenente la frase “*sempre per onor di cronaca, proprio il legale avversario [RICORRENTE] era stato al tempo incaricato*” che avrebbe provocato la reazione dell'Avv. [RICORRENTE] stesso e/o della sua assistita.

Successivamente l'Avv. [RICORRENTE] ribadiva le suindicate sue difese confermando, tra l'altro, che la frase in questione sarebbe stata inserita nella memoria su specifica richiesta della sua assistita, Sig.ra [AAA], quale manifestazione di volontà e conoscenza diretta di tali circostanze da parte della medesima e che, comunque, il segreto professionale non sarebbe stato violato.

Il Consigliere Istruttore, all'esito dell'istruttoria svolta, proponeva di approvare il capo di incolpazione in epigrafe, ritenendo non pertinenti e non dirimenti le difese svolte dall'incolpato.

La Sezione aderiva alla proposta del Consigliere Istruttore e approvava il capo di incolpazione sopra riportato.

L'incolpato chiedeva, quindi, di essere sentito, e, espletato tale incumbente, il Consigliere Istruttore riteneva che non sarebbero emersi nuovi fatti o documenti atti a giustificare l'archiviazione del procedimento, in quanto nemmeno le dichiarazioni dei Signori [AAA] e [DDD], allegare alle memorie dell'Avv. [RICORRENTE], secondo le quali sarebbero stati loro ad insistere che l'Avv. [RICORRENTE] inserisse nell'atto le frasi incriminate, avrebbero giovato a giustificare le violazioni deontologiche da parte dell'Avv. [RICORRENTE], posto che sarebbe spettato sempre e comunque all'avvocato in ultima istanza valutare e decidere forma e sostanza dei propri atti ed in particolare la valutazione se determinate indicazioni potessero essere in contrasto con precedenti incarichi o in generale con le disposizioni deontologiche, oltre al fatto che nella frase incriminata, l'Avv. [RICORRENTE] non avrebbe parlato di informazioni note alla propria cliente, ma si sarebbe riferito a propria scienza.

Il Consigliere Istruttore proponeva pertanto la citazione a giudizio.

Nel corso del dibattimento venivano assunte le dichiarazioni di [BBB], [AAA] e [DDD].

All'esito dell'istruttoria e della discussione, dopo aver acquisito la memoria del 10.10.2017, contenente le dichiarazioni contestate, il CDD di Trento adottava la seguente decisione:

“Ritenuto l'Avv. [RICORRENTE] passibile di sanzione disciplinare per gli addebiti di cui al capo d'incolpazione per violazione dell'art. 28 c.d.f. gli infligge la sanzione disciplinare della censura”.

Il CDD di Trento motivava tale propria decisione rilevando che era emerso come pacifico il fatto storico contestato, ovvero sia l'avvenuto deposito, da parte dell'Avv. [RICORRENTE], della memoria difensiva del. 10.10.2017 nell'interesse di [AAA] in cui a pag. 3 è contenuto il passaggio di cui al capo di incolpazione.

Neppure era in contestazione, secondo il CDD di Trento, la provenienza dell'atto stesso, ovvero sia il fatto che la stesura ed il deposito della memoria sopra menzionata fossero attribuibili all'Avv. [RICORRENTE], il che comportava innanzitutto la responsabilità diretta e personale (sotto il punto di vista deontologico) del legale autore per il contenuto dello scritto.

Il CDD di Trento rilevava anche che nel corso del procedimento si era assistito ad un mutamento della strategia difensiva dell'Avv. [RICORRENTE], il quale nei primi suoi scritti difensivi non aveva messo in dubbio quanto da lui scritto, ma aveva, invece, sostenuto che i passaggi contestati gli sarebbero stati suggeriti e richiesti dalla propria parte assistita per reazione a quanto scritto dalla controparte, mentre, successivamente, e segnatamente in sede dibattimentale, la difesa dell'incolpato ha invece cercato di sostenere l'inesattezza di quanto affermato dall'incolpato, per quindi sostanzialmente minare il contenuto delle affermazioni contestate, al fine di far venire meno l'illecito disciplinare, sostenendo in buona sostanza che l'Avv. [RICORRENTE] non sarebbe mai stato il legale della Sig.ra [BBB] e che sarebbe stata, pertanto, inconcepibile la contestazione di aver rivelato notizie acquisite in un precedente rapporto professionale.

Il CDD di Trento ha, peraltro, ritenuto che entrambe le suddette tesi difensive non cogliessero nel segno, evidenziando che il legale risponde di forma e sostanza dei propri atti, in quanto *“se il ruolo dell'avvocato è quello di dare la giusta veste (e corretta qualificazione giuridica) alle pretese ed alle motivazioni della parte assistita, e se allo stesso momento l'avvocatura si intende (ed è qualificata) quale professione libera, indipendente ed autonoma, la responsabilità dell'avvocato per i propri atti ne è la diretta ed inevitabile conseguenza”* e questo anche nel caso di provocazione, poiché l'avvocato è chiamato non a reagire od a difendere se stesso, ma invece a salvaguardare che forma e sostanza dei propri atti soddisfino le esigenze difensive della parte assistita e giovino alla buona amministrazione della giustizia, ragione per cui sia un'eventuale precedente provocazione che un suggerimento o richiesta da parte della propria assistita non potrebbero in nessun caso mettere in dubbio od affievolire la responsabilità disciplinare dell'avvocato per i propri atti processuali e, in particolare, le memorie difensive da lui redatte, a nulla rilevando, pertanto, le rassicurazioni dei testimoni di aver preventivamente letto e licenziato il testo della memoria difensiva del 10.10.2017, ovvero ancora di aver richiesto di inserire il passaggio oggi contestato.

Il CDD di Trento, relativamente alla nuova argomentazione difensiva della difesa

dell'incolpato secondo cui l'Avv. [RICORRENTE] non avrebbe mai assistito in precedenza la signora [BBB], ha, altresì, rilevato che detta circostanza risultava però contraddetta dalla memoria difensiva del 05.06.2018, laddove l'incolpato riferiva che sarebbe stato incaricato *“di assistere la signora [BBB]. Più volte i membri della famiglia, sia collegialmente che individualmente, avevano condiviso con (l'incolpato) tutte le informazioni relative alla parte assistita a tutela della stessa”*

Sulla base di queste considerazioni, il CDD di Trento ha, quindi, ritenuto che l'Avv. [RICORRENTE] era obbligato a mantenere riserbo e segreto professionale in merito alle informazioni ricevute da e su [BBB] in concomitanza all'attività professionale svolta su incarico e nell'interesse della famiglia [AAA] e in particolare di [BBB] e che non era pertinente l'esimente di cui all'art. 28 comma 4, lett. a CDF, posto che l'attività difensiva ivi menzionata, che esimerebbe il legale dal segreto professionale, dovrebbe essere espletata nell'interesse della parte di cui si è portatrice di segreto e non certo nei confronti e a danno della stessa, per cui non può, invece, l'avvocato esimersi dal dovere di segreto in ipotesi di difesa di altra persona e ancor meno nel caso in cui dovesse assumere la difesa della controparte di chi in precedenza gli ha fornito informazioni oggetto di segreto.

Il CDD di Trento ha, dunque, sottolineato come il passare degli anni dalla precedente attività possa liberare l'avvocato dai vincoli di cui all'art. 68 CDF, ma non faccia venir meno l'obbligo di segreto e riserbo, rimarcando anche che, nel caso in esame, è stato lo stesso Avv. [RICORRENTE] ad aver riferito di avere appreso le informazioni nell'ambito di un precedente mandato e che particolarmente insidiosa si rivelava la formula scelta nel suo scritto del 10.10.2017, laddove l'intenzione di screditare la controparte processuale veniva veicolata attraverso la pretesa di credibilità con cui il legale in causa nei confronti del Giudicante rivendicava particolare attendibilità proprio in ragione di un asserito rapporto professionale precedente ed è proprio il fatto che l'incolpato abbia precisato la provenienza delle informazioni, per dare loro più peso e credibilità, che rende evidente che egli ha riferito fatti appresi nell'ambito di precedente mandato, andando ad incorrere nella violazione di cui all'art. 28 CDF.

Il CDD di Trento ha, infine, rilevato che la difesa dell'incolpato aveva prodotto documentazione medica, in merito alla quale non erano state, peraltro, svolti particolari argomenti difensivi e che comunque non pareva idonea a mettere in dubbio la *suitas* dello scritto difensivo del 10.10.2017.

Il CDD di Trento, in forza delle sopra indicate considerazioni riteneva, quindi, che la condotta dell'Avv. [RICORRENTE] avesse integrato la violazione dell'art. 28 CDF e, alla luce delle circostanze del caso e dell'assenza di precedenti disciplinari, riteneva di applicare all'incolpato la sanzione della censura.

Avverso la suindicata decisione l'Avv. [RICORRENTE], come in atti difeso e rappresentato, ha proposto ricorso al CNF basato sui motivi di omessa e/o errata valutazione delle risultanze emerse nel corso del procedimento, di travisamento dei fatti, di manifesta illogicità e contraddittorietà delle motivazioni alla base del provvedimento impugnato, di carenza dei presupposti per la contestazione della violazione di cui all'art. 28 CFD, di violazione del principio di adeguatezza e proporzionalità nella determinazione della sanzione, di nullità e/o annullabilità del procedimento e della decisione per violazioni procedurali.

L'Avv. [RICORRENTE], rilevato che nel corso dell'anno 2017 aveva avuto problemi di salute che potevano spiegare l'infelice formulazione della frase incriminata, ha poi sviluppato tali motivi deducendo, *in primis*, l'insussistenza degli elementi idonei ad integrare la violazione dell'art. 28 CDF in quanto:

- a) relativamente alla provenienza di quanto contenuto nella frase oggetto di censura, l'Avv. [RICORRENTE] ha rilevato che la Sig.ra [BBB] avrebbe mentito al COA laddove nella sua segnalazione la stessa ha dichiarato che l'Avv. [RICORRENTE] avrebbe messo in piazza questioni da lei sapute nell'ambito di un altro procedimento, posto che la stessa Sig.ra [BBB], interrogata sul punto all'udienza dell'11 Dicembre 2018, avrebbe dichiarato di non avere mai interloquuto con il proprio legale (ovverosia con l'Avv. [RICORRENTE]) e che questi era stato incaricato da parte del padre, il che, secondo il ricorrente, escluderebbe che la Sig.ra [BBB] abbia potuto confidare all'Avv. [RICORRENTE] alcuna informazione riservata;
- b) in ogni caso quanto riportato nella frase oggetto di censura avrebbe espresso una conoscenza personale non dell'Avv. [RICORRENTE], bensì della sua cliente;
- c) il contenuto della frase censurata sarebbe stata carente del requisito della riservatezza in quanto il passaggio "incriminato" non avrebbe rivelato alcuna notizia qualificabile come assolutamente riservata, essendosi limitato a generiche affermazioni;
- d) non vi sarebbero stati i presupposti per considerare riservato il contenuto della frase censurata, in quanto, secondo il ricorrente, affinché potessero sussistere gli estremi della violazione dell'art. 28 CDF, sarebbe occorso che la divulgazione della notizia dovesse intendersi come l'atto con il quale il legale riferiva a terzi dei fatti appresi nel corso dell'espletamento dell'incarico a loro sconosciuti, mentre le circostanze del 2001 oggetto della frase censurata, che riguardavano la Sig.ra [BBB], sarebbero state condivise dall'intera famiglia;
- e) ad ogni modo, tale frase evidenziava, in via generale, che la controparte era stata aiutata economicamente dai genitori e che il di lei marito avesse avuto problemi economici, rilevando il ricorrente che, se così non fosse stato, il Giudice del procedimento avrebbe potuto *ex art. 88 C.p.c.* disporre lo stralcio di quelle dichiarazioni, mentre, nonostante apposita istanza presentata da controparte, il Giudice ha affermato che la genericità delle

stesse escludeva la connotazione offensiva.

f) la decisione del CDD di Trento non avrebbe valutato le dichiarazioni rilasciate da [AAA] e [DDD], i quali entrambi avevano affermato di essere stati loro ad aver riferito quelle circostanze al proprio legale e di avergli chiesto che fossero inserite nell'atto processuale.

Il ricorrente ha censurato, altresì, la decisione da lui impugnata anche perché ha ritenuto errata ed eccessiva la sanzione della censura sia in quanto le frasi apparivano irrilevanti e ininfluenti e sia perché esso non aveva alcun precedente disciplinare.

Inoltre, secondo il ricorrente, il procedimento dinanzi al CDD sarebbe viziato e, quindi, nullo e/o annullabile in quanto, in primo luogo, non è stato letto il dispositivo all'esito dell'udienza dibattimentale in violazione dell'art. 59, comma 1, lettere l) ed m), Legge n. 247/2012, e, in secondo luogo, perché dopo la chiusura del dibattimento, il CDD di Trento ha chiesto e ottenuto dall'incolpato la produzione dell'atto processuale in originale ove erano riportate quelle frasi, in violazione del contraddittorio.

Il ricorrente ha, quindi, chiesto che il CNF volesse:

“IN VIA PRELIMINARE:

Accertare la nullità o comunque annullare il procedimento disciplinare 9/2018 del CDD di Trento e la delibera di sanzione disciplinare irrogata in data 17.06.2019;

IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:

In riforma del provvedimento impugnato, pronunciare l'assoluzione dell'incolpato;

IN VIA SUBORDINATA.

Nella denegata e non concessa ipotesi in cui si ritenesse violato l'art. 28 Cdf, si chiede l'irrogazione di una sanzione meno affittiva”.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In primo luogo, trattandosi di questione che ha natura pregiudiziale, occorre esaminare il motivo del ricorso con il quale il ricorrente ha eccepito la nullità e/o l'annullamento della decisione del CDD di Trento per l'omessa lettura del dispositivo e perché il CDD di Trento ha chiesto ed ottenuto dall'incolpato la produzione dell'atto processuale in originale ove era riportata la frase indicata nel capo di incolpazione, dopo la chiusura del dibattimento in violazione del contraddittorio.

Detto motivo risulta, peraltro, infondato.

Relativamente alla questione concernente l'omessa lettura del dispositivo, il ricorrente cita alcune sentenze della Suprema Corte riguardanti giudizi civili di opposizione alle sanzioni amministrative, ma il principio espresso dalle stesse, secondo cui l'omessa lettura del dispositivo all'udienza determinerebbe la nullità della sentenza, non è applicabile alla decisione di un CDD, posto che è pacifico che le funzioni esercitate dai CDD in materia disciplinare ed il relativo procedimento hanno natura amministrativa e non giurisdizionale per

cui non è possibile applicare allo stesso principi propri del processo (cfr. Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 19526 del 23 luglio 2018; Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 23 marzo 2016, n. 52).

Quanto poi all'asserita violazione dell'art. 59, comma 1, lettere l) e m) della Legge n. 247/2012, il ricorrente non ha dedotto quale sarebbe stato il pregiudizio alla sua difesa che sarebbe derivato da detta asserita violazione e, comunque, anche per il fatto che le norme richiamate dal ricorrente non prevedono alcuna sanzione nel caso di un'eventuale inosservanza alle stesse, l'omessa lettura del dispositivo può ritenersi una mera irregolarità che non determina l'invalidità della decisione del CDD.

Il fatto che il procedimento dinanzi al CDD abbia natura amministrativa e non giurisdizionale comporta anche che risulti infondata pure l'eccezione di nullità e/o annullamento della decisione del CDD di Trento formulata dal ricorrente per l'intervenuta acquisizione da parte del CDD di Trento, dopo la chiusura del dibattimento, del documento costituito dalla memoria del 10 ottobre 2017 che conteneva la frase incriminata, oltre al fatto che la produzione del documento stesso è stata effettuata proprio dal difensore dell'Avv. [RICORRENTE], per cui non può esservi stata alcuna violazione del contraddittorio in suo danno e, comunque, costituisce un principio generale quello secondo cui non può eccepire la nullità colui che vi abbia dato causa o abbia concorso a darne causa.

Inoltre, nella segnalazione della Sig.ra [BBB] viene dato atto che alla segnalazione stessa era allegata la memoria dell'Avv. [RICORRENTE] del 10 ottobre 2017 in questione e il fatto che la frase riportata nel capo di incolpazione fosse presente in detta memoria non ha mai formato oggetto di contestazione da parte del Avv. [RICORRENTE] medesimo, il quale ha sempre svolto difese che presupponevano che la frase stessa fosse effettivamente contenuta nella suindicata memoria, ragione per cui il CDD di Trento sarebbe potuto pervenire alla propria decisione anche se l'Avv. [RICORRENTE] non avesse prodotto tale documento.

Dunque, la produzione della suindicata memoria da parte dell'Avv. [RICORRENTE] dopo la chiusura della discussione in nessun modo può determinare la nullità e/o l'annullamento della decisione del CDD di Trento impugnata dal ricorrente.

Passando, quindi, ad esaminare il motivo del ricorso concernente l'asserita insussistenza degli elementi idonei ad integrare la violazione dell'art. 28 CDF, tutte le argomentazioni addotte a sostegno dello stesso non possono essere accolte in quanto è pacifico ed incontestato che l'Avv. [RICORRENTE], che aveva difeso la Sig.ra [BBB] in un procedimento tenutosi circa quindici anni prima dinanzi al Tribunale dei Minorenni, in un giudizio di divisione promosso da quest'ultima nei confronti della sorella, Sig.ra [AAA], nella veste di difensore di quest'ultima, abbia scritto in un suo atto difensivo la frase *“Né è vero che la Sig.ra [BBB] abbia mai avuto una completa ed importante dedizione allo svolgimento*

dell'attività aziendale, semmai l'opposto: ella è stata sempre aiutata -anche economicamente- dai genitori in quanto aveva molti problemi personali come li aveva il marito, circostanze ben note a questa difesa dal momento che circa 15 anni fa ha dovuto occuparsene presso il Tribunale dei Minorenni di Trento”.

Con tale frase, contenuta nella prima memoria ex art. 183, VI comma, C.p.c., depositata dall'Avv. [RICORRENTE] per la propria assistita Sig.ra [AAA] nel procedimento di divisione iscritto al n. [OMISSIS]/2017 R.G. del Tribunale di Trento, con la quale memoria venivano confutate le asserzioni contenute nella comparsa di costituzione e risposta depositata dal difensore della Sig.ra [BBB] (allegata alle note difensive del 9 marzo 2018 depositate dall'Avv. [RICORRENTE] nel procedimento dinanzi al CDD di Trento), secondo cui la Sig.ra [BBB] aveva prestato continua assistenza ai genitori e la Sig.ra [AAA] aveva beneficiato gratuitamente di vitto e alloggio da parte dei genitori stessi, l'Avv. [RICORRENTE] ha cercato di contrastare dette asserzioni della Sig.ra [BBB] esponendo, appunto, che quest'ultima era sempre stata aiutata anche economicamente dai genitori ed aveva avuto molti problemi personali, nonché facendo leva proprio sulla sua conoscenza personale di tali fatti pregressi per essersi dovuto occupare, in qualità di legale della Sig.ra [BBB] stessa, delle cose della famiglia

L'argomentazione difensiva con la quale l'Avv. [RICORRENTE] ha cercato di sostenere che la Sig.ra [BBB] non avrebbe mai interloquito con lui risulta del tutto inconferente perché è pacifico che l'Avv. [RICORRENTE] abbia, comunque, assistito e difeso la suddetta Sig.ra [BBB], posto che egli non solo non ha mai negato la circostanza, ma si è anche espressamente riferito al mandato collettivo ricevuto dalla famiglia della medesima, affermando espressamente nella sue note del 5 giugno 2018 depositate presso il CDD di Trento che *“Nello specifico, la Sig.ra [AAA], il padre [EEE] e la madre Sig.ra [CCC] avevano, all'epoca, incaricato lo scrivente di assistere la Sig.ra [BBB]. Più volte i membri della famiglia, sia collegialmente che individualmente, avevano condiviso con il sottoscritto tutte le informazioni relative alla parte assistita a tutela della stessa”* e, dunque, riconoscendo di avere assistito e difeso la Sig.ra [BBB].

A tale riguardo, nessuna rilevanza per escludere la responsabilità dell'Avv. [RICORRENTE] potrebbe avere il fatto che l'Avv. [RICORRENTE], all'epoca, interloquisse solo con il padre della sua assistita, Sig.ra [BBB], in quanto ciò non toglie che l'Avv. [RICORRENTE] assistesse, per sua esplicita ammissione, la Sig.ra [BBB] e, dunque, fosse tenuto al riserbo e al segreto professionale sulle notizie che la riguardavano di cui egli era venuto a conoscenza durante l'espletamento del suo mandato e in conseguenza dello stesso, dato che l'art. 28 CDF pone l'obbligo di riserbo e di segreto su tutte le informazioni che riguardano sia il cliente che la parte assistita, senza distinzioni, .

È noto che in alcune occasioni il cliente e la parte assistita possono non coincidere e pare evidente che questo sia stato, appunto, il caso della Sig.ra [BBB], in quanto cliente dell'Avv. [RICORRENTE] era il padre della stessa, il quale era colui che aveva conferito il mandato e pagato il compenso a detto legale, e questo spiega anche perché fosse lui a interloquire con detto legale, mentre la Sig.ra [BBB] era la parte che veniva assistita nel giudizio dall'Avv. [RICORRENTE].

Peraltro, ai fini della responsabilità deontologica prevista dal succitato art. 28 CDF, tale distinzione non rileva, in quanto, come sopra evidenziato, il relativo obbligo di segreto e di riserbo riguardava (e riguarda) indifferentemente il cliente e la parte assistita e concerneva (e concerne) tutte le informazioni di cui l'avvocato potesse essere venuto a conoscenza in dipendenza del suo mandato, dunque non soltanto quelle riferitegli direttamente dalla parte da lui assistita, ma anche ogni altra informazione comunque appresa nell'espletamento di tale suo mandato.

Inconsistente risulta poi la giustificazione ripetutamente invocata dal ricorrente, secondo cui la frase in questione sarebbe stata inserita su richiesta della sua cliente, Signora [AAA], per reagire ad una provocazione, posto che, come è indicato dall'articolo 2 della Legge n. 247/2012, l'avvocato è un libero professionista che, in libertà, autonomia e indipendenza, svolge la propria attività ed il dovere per l'avvocato di esercitare la sua attività con indipendenza è riaffermato dall'art. 9 del CDF, dal che consegue che l'avvocato è anche il solo responsabile del contenuto dei propri atti.

Ciò determina anche l'inconsistenza e l'infondatezza dell'ulteriore censura formulata dal ricorrente circa il fatto che il CDD di Trento avrebbe omesso di valutare le prove, ovvero sia le deposizioni dei testi Sig.ra [AAA] e Sig. [DDD] secondo cui sarebbe stata appunto la Sig.ra [AAA] a chiedere all'Avv. [RICORRENTE], che non avrebbe avuto ricordanza di essere stato a suo tempo investito della vicenda, di inserire nella memoria del 10.10.2017 la frase indicata nel capo di incolpazione, in quanto, fermo restando che in sede disciplinare opera il principio del libero convincimento del giudice disciplinare, che ha ampio potere discrezionale nel valutare la conferenza e rilevanza delle prove acquisite, con la conseguenza che la decisione assunta in base alle testimonianze e agli atti acquisiti in conseguenza degli esposti deve ritenersi legittima quando risulti coerente con le risultanze documentali acquisite al procedimento, il contenuto della frase incriminata era tale da integrare già di per sé l'illecito deontologico di cui era incolpato l'Avv. [RICORRENTE], risultando del tutto inconferente che fossero stati la sua cliente Sig.ra [AAA] e/o il di lei marito a ricordargli le circostanze indicate nella frase incriminata e a chiedergli di inserire detta frase nella memoria del 10.10.2017.

Ciò anche in quanto la frase incriminata fa espresso riferimento ad una conoscenza personale da parte del legale - dovuta al suo precedente incarico nel quale aveva assistito la

Sig.ra [BBB] - delle circostanze riferite nella memoria del 10.10.2017 ed è evidente che questa è stata una precisa scelta difensiva, dato che l'aver dato risalto al fatto che fossero "*circostanze ben note a questa difesa dal momento che circa 15 anni fa ha dovuto occuparsene presso il Tribunale dei Minorenni di Trento*", sottolineando appunto la conoscenza diretta delle stesse da parte dell'Avv. [RICORRENTE] per il mandato da lui svolto quindici anni prima, era chiaramente finalizzato a rafforzare la contestazione delle avverse deduzioni formulate negli atti della Sig.ra [BBB].

Né è verosimile che l'Avv. [RICORRENTE], come egli ha cercato di sostenere nel proprio ricorso, ponendosi in contrasto con la sua sopra menzionata asserzione secondo cui le circostanze in questione gli erano "*ben note*", non avesse ricordanza di tali circostanze, ma in ogni caso, anche se così fosse, nel momento in cui la Sig.ra [AAA] gliel'ha "ricordate", egli avrebbe dovuto, comunque, astenersi dal menzionarle in un atto difensivo di un procedimento giudiziario che vedeva quale controparte della propria cliente, Sig.ra [AAA], la sua precedente assistita, Sig.ra [BBB].

L'Avv. [RICORRENTE] nel suo ricorso sostiene, altresì, che la frase incriminata è stata formulata in modo infelice, perché laddove è scritto "*ben note a questa difesa*" avrebbe dovuto essere scritto "*ben note all'attrice, essendo a conoscenza che l'Avv. [RICORRENTE], quale legale della famiglia, circa 15 anni fa ha dovuto occuparsene presso il Tribunale dei Minorenni di Trento*", ma, a parte il fatto che si tratta di un'argomentazione poco convincente, il ricorrente non si rende conto che egli, anche se avesse utilizzato tale diversa formulazione, avrebbe violato l'art. 28 CDF, perché avrebbe, comunque, riferito in una propria memoria, in danno della Sig.ra [BBB] che aveva assistito per un precedente mandato, circostanze apprese in dipendenza di detto precedente mandato.

Del tutto inconsistente risulta poi l'asserzione del ricorrente, secondo cui egli non avrebbe rivelato alcun segreto perché si sarebbe trattato, comunque, di circostanze note a tutti in componenti della famiglia e, quindi, anche alla controparti, in quanto l'obbligo per l'avvocato di non divulgare fatti conosciuti in occasione dell'incarico professionale prescinde dall'eventuale conoscenza dei fatti da parte dei soggetti ai quali questi vengono riferiti e, comunque, nel caso di specie, oltre ai componenti della famiglia, dei fatti in questione ha potuto prendere conoscenza il Giudice che, del resto, era il destinatario della memoria che riportava la frase incriminata, la cui finalità era, appunto, quella di rappresentare al Giudice, per contrastare le asserzioni della Sig.ra [BBB], pregresse circostanze riguardanti la Sig.ra [BBB] stessa, consistenti nel fatto che "*ella è stata sempre aiutata -anche economicamente- dai genitori in quanto aveva molti problemi personali come li aveva il marito*", circostanze queste che l'Avv. [RICORRENTE] aveva appreso in dipendenza dell'incarico professionale che aveva espletato in favore della medesima, quale parte da lui assistita.

Non miglior sorte può avere l'ulteriore eccezione del ricorrente secondo cui la frase incriminata non avrebbe avuto carattere offensivo in quanto il Giudice, se pur richiesto, non è aveva disposto lo stralcio ai sensi dell'art. 88 C.p.c., atteso che in questa sede si discute non dell'offensività, o meno, di detta frase, bensì del fatto che l'Avv. [RICORRENTE] si sia riferito a circostanze riguardanti una parte da lui in precedenza assistita, utilizzando le informazioni di cui egli era venuto a conoscenza in dipendenza di tale precedente mandato.

Infine, non rileva, al fine di evitare la responsabilità dell'Avv. [RICORRENTE], il fatto che egli si sia limitato ad affermare, in modo generico, che la Sig.ra [BBB] era stata *“sempre aiutata - anche economicamente- dai genitori in quanto aveva molti problemi personali come li aveva il marito”*, senza menzionare in modo specifico in cosa fossero consistiti tali aiuti e tali problemi personali, perché, comunque, la frase evidenziava che il legale, proprio per avere assistito in passato la Sig.ra [BBB], poteva dare personalmente atto che vi era stato l'aiuto da parte dei genitori a favore della medesima e che quest'ultima aveva avuto problemi personali.

Non vi è dubbio, quindi, che, alla luce di quanto sopra esposto, l'Avv. [RICORRENTE] abbia violato l'art. 28, commi 1 e 2, CDF, secondo cui *“è dovere, oltre che diritto primario e fondamentale dell'avvocato mantenere il segreto e il massimo riserbo sull'attività prestata e su tutte le informazioni che gli siano fornite dal cliente e dalla parte assistita, nonché su quelle delle quali sia venuto a conoscenza in dipendenza del mandato”* e *“l'obbligo del segreto va osservato anche quando il mandato sia stato adempiuto, comunque concluso, rinunciato o non accettato”*.

Da ultimo, l'Avv. [RICORRENTE] ha censurato l'entità della sanzione inflitta, ritenendola eccessiva e non adeguata, in quanto il CDD di Trento, dopo avere affermato di voler tener conto dell'assenza di precedenti disciplinari, avrebbe omesso di considerarla, applicando la sanzione edittale, e, comunque, anche in caso di accertata responsabilità, la particolare tenuità del fatto e tutte le relative circostanze, secondo il ricorrente, avrebbero consentito la contestazione di una infrazione lieve e scusabile.

A tale riguardo, costituisce principio pacifico che la *“determinazione della sanzione disciplinare non è frutto di un mero calcolo matematico, ma è conseguenza della complessiva valutazione dei fatti (art. 21 ncdf), avuto riguardo alla gravità dei comportamenti contestati, al grado della colpa o all'eventuale sussistenza del dolo ed alla sua intensità, al comportamento dell'incolpato precedente e successivo al fatto, alle circostanze – soggettive e oggettive – nel cui contesto è avvenuta la violazione, all'assenza di precedenti disciplinari, al pregiudizio eventualmente subito dalla parte assistita e dal cliente, nonché a particolare motivi di rilievo umano e familiare, come pure alla buona fede del professionista”* (tra le tante: Consiglio Nazionale Forense 9 maggio 2022, n. 46, Consiglio Nazionale Forense, 25 ottobre

2021, n. 185; Consiglio Nazionale Forense, 25 ottobre 2021, n. 176; Consiglio Nazionale Forense, 7 Luglio 2021, n, 139).

Ai fini della determinazione della sanzione appare, dunque, giusto considerare che non risultano precedenti disciplinari a carico dell'Avv. [RICORRENTE] e che la genericità delle circostanze concernenti la Sig.ra [BBB] riferite nella frase incriminata contenuta nella memoria del 10.10.2017 dell'Avv. [RICORRENTE] stesso, se, da un lato, come sopra evidenziato, non può escludere la sussistenza della responsabilità disciplinare del medesimo, dall'altro lato, determina che detta frase non possa aver cagionato alla suddetta Sig.ra [BBB] un apprezzabile pregiudizio.

Da ultimo si deve anche considerare che la documentazione medica depositata dal ricorrente prova che l'Avv. [RICORRENTE] nel corso dell'anno 2017 e fino al mese di Gennaio 2018 ha avuto seri problemi di salute che potrebbero avere ridotto la sua soglia di attenzione circa i suoi obblighi deontologici nel momento in cui ha redatto la sua suindicata memoria del 10.10.2017.

Ciò consente di poter ritenere meno grave l'illecito disciplinare in cui è incorso l'Avv. [RICORRENTE] e di ridurre, ai sensi dell'art. 22, comma 3, CDF, la sanzione disciplinare edittale della censura, prevista dall'art. 28, comma 3, CDF, alla sanzione disciplinare dell'avvertimento.

P.Q.M

visti gli artt. 36 e 37 della L. 31.12.2012 n. 247 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37, il Consiglio Nazionale Forense, in parziale riforma della decisione emessa dal CDD di Trento nei confronti dell'Avv. [RICORRENTE], confermando la responsabilità del suddetto Avv. [RICORRENTE], riduce la sanzione disciplinare all'avvertimento. Confermato nel resto.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 14 Settembre 2023.

IL SEGRETARIO f.f.
f.to Avv. Giampaolo Brienza

IL PRESIDENTE f.f.
f.to Avv. Francesco Napoli

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi .22 gennaio 2024

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

f.to Avv. Giovanna Ollà

Copia conforme all'originale

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Avv. Giovanna Ollà